DECISIONE N. 702/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1983

che impone un dazio antidumping provvisorio su taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio destinati alla rilaminazione, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela e che accetta gli impegni di prezzo offerti da due esportatori canadesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 3025/82/CECA (2), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo come stabilito nella suddetta raccomandazione,

considerando che nel settembre 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia dalla Association économique européenne de l'industrie sidérurgique (EUROFER), a nome di produttori di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o acciaio la cui produzione totale rappresenta praticamente tutta la produzione comunitaria del prodotto in oggetto ; che dalla denuncia risultavano prove di dumping e di conseguente grave pregiudizio da esso derivante ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura ; che pertanto, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comuntà europee* (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio diversi da quelli destinati alla rilaminazione per lamiere dette magnetiche di cui alle sottovoci ex 73.08 A e 73.08 B della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 73.08-03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45 e 49, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela ed ha avviato un'inchiesta ;

considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti dei paesi esportatori ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese verbalmente prima del 20 dicembre 1982 ; che inoltre la Commissione ha inviato questionari agli esportatori notoriamente interessati ;

considerando che due esportatori canadesi hanno risposto alla richiesta di informazioni della Commissione, fornendo in particolare dati importanti relativi ai quantitativi ed ai prezzi ;

considerando che alcuni compratori comunitari del prodotto riferito hanno introdotto le loro osservazioni ;

considerando che la Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione preliminare ed ha effettuato le sue inchieste presso le seguenti società canadesi :

— Dofasco Inc. Hamilton, Ontario,

— Sidbec Dosco Ltd, Montreal, Quebec ;

considerando che la Commissione ha provvisoriamente determinato il valore normale per Dofasco e Sidbec sulla base dei loro prezzi sul mercato interno e stanti le adeguate prove presentate alla Commissione ;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati per le forniture alla Comunità ;

considerando che la Commissione, comparando il valore normale ai prezzi all'esportazione, ha preso in considerazione, laddove necessario, le differenze qualitative e le condizioni di vendita ; che tutti i confronti sono stati fatti a livello franco fabbrica ;

considerando che l'esame preliminare dei fatti suddetti indica l'esistenza di pratiche di dumping da parte di Dofasco Inc. e di Sidbec Dosco ; che il margine di dumping è uguale all'eccedenza del valore normale stabilito sul prezzo all'esportazione verso la Comunità ;

considerando che detti margini, espressi come percentuali dei rispettivi prezzi cif alla frontiera CEE, variano secondo l'esportatore e sono rispettivamente :

— Dofasco Inc. 21,4 %,

— Sidbec Dosco 9 % ;

considerando che, per gli esportatori canadesi che non hanno risposto al questionario o non si sono altrimenti manifestati nel corso dell'inchiesta preliminare, il margine di dumping è stato calcolato sulla base dei fatti disponibili ; che la Commissione, sotto questo aspetto, ha considerato che i risultati della sua inchiesta hanno fornito una base per determinare il

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 317 del 13. 11. 1982, pag. 17.
(3) GU n. C 303 del 20. 11. 1982, pag. 4.

margine di dumping e che accettare prezzi all'esportazione più alti del minimo stabilito per l'esportatore che ha cooperato all'inchiesta in favore di quelli che non hanno cooperato equivarrebbe a premiare la mancanza di cooperazione da parte di questi ultimi ;

considerando che tra il prezzo all'esportazione ed il prezzo di base in vigore durante il periodo di riferimento è stato stabilito un margine del 32 % per questo gruppo di esportatori ;

considerando che, a tutt'oggi, gli esportatori argentini, brasiliani o venezuelani non si sono avvalsi della possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto, né hanno chiesto di essere intesi verbalmente e risposto ai questionari ; che, pertanto, a parere della Commissione, le conclusioni preliminari riguardo alle importazioni provenienti da questi tre paesi dovrebbero essere basate sui fatti disponibili ;

considerando che, ai fini della determinazione preliminare del margine di dumping, per quanto riguarda la prima metà del 1982, la Commissione ha paragonato i prezzi delle importazioni nella Comunità dei prodotti in oggetto con i prezzi base correnti (1), allora prevalenti ;

considerando che dal paragone risulta che nel periodo gennaio-giugno 1982 sono stati offerti quantitativi considerevoli di sbozzi in rotoli per lamiere originari dell'Argentina, del Brasile e del Venezuela destinati ad essere importati nella Comunità a prezzi inferiori a quelli di base ; che pertanto si sono verificate pratiche di dumping il cui margine è pari alla differenza fra i suddetti prezzi ; che il margine del dumping nella Comunità variava, con una media ponderata del 9 % per l'Argentina, del 23 % per il Brasile e del 36 % per il Venezuela ;

considerando che, in ordine al pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, secondo le prove in possesso della Commissione, le importazioni nella Comunità di sbozzi in rotoli per lamiere dall'Argentina, dal Canada, dal Brasile e dal Venezuela hanno subito un notevole incremento passando da 81 000 t nel 1981 a 310 000 t nei primi nove mesi del 1982, con un conseguente aumento della quota di mercato dei suddetti paesi esportatori, che è passata dall'1,1 % al 5,5 % nello stesso periodo ;

considerando che dalle prove a disposizione della Commissione appare fra l'altro che i prezzi di queste importazioni, durante il periodo dell'indagine, erano inferiori fino al 28 % ai prezzi praticati dai produttori comunitari ;

considerando che l'industria comunitaria dell'acciaio si trova in una situazione critica caratterizzata da un calo della produzione, da un'utilizzazione estremamente bassa delle capacità, nonché da una riduzione del profitto con aumento delle perdite ; che il numero degli occupati in questo tipo di industria è diminuito di 244 780 unità, pari al 30,8 % nel periodo 1974-1981 ;

considerando che, per porre riparo a questa situazione, la politica comunitaria nel settore dell'acciaio è volta ad assicurare per i prodotti in questione venduti nella Comunità livelli di prezzo sufficienti mediante l'applicazione di misure interne ed esterne ; che i provvedimenti interni consistono, per le imprese CECA, nel contingentamento della produzione e nell'obbligo di rispettare determinati livelli di prezzi ; che per garantire il mantenimento delle importazioni a livelli accettabili di prezzo e di quantità la Comunità ha concluso accordi siderurgici con numerosi paesi fornitori, in cui sono imposte limitazioni quantitative alle esportazioni nella Comunità, nonché l'osservanza di prezzi concordati, che sono strettamente legati all'evoluzione del livello dei prezzi interni comunitari ;

considerando che i contingenti di produzione riservati ai produttori comunitari sono adeguati periodicamente in base a previsioni dell'offerta e della domanda dei prodotti in oggetto, nonché in base all'andamento delle importazioni dai paesi terzi, comprendendo fra questi ultimi quelli le cui importazioni non sono coperte da accordi bilaterali con la Comunità ; che bruschi incrementi delle importazioni da paesi quali Argentina, Brasile, Canada e Venezuela richiedono adeguamenti verso il basso dei contingenti riservati ai produttori comunitari aumentando quindi i costi indiretti e riducendo ulteriormente i margini di profitto ;

considerando che le importazioni nella Comunità di notevoli quantitativi di prodotti in regime di dumping mettono in discussione fra l'altro gli obiettivi perseguiti mediante misure esterne, approvate nel quadro della politica siderurgica comunitaria ; che i paesi terzi che hanno concluso accordi commerciali sull'acciaio con la Comunità li rispetteranno e li rinnoveranno soltanto se hanno una ragionevole prospettiva di vendere ai prezzi convenuti i quantitativi stabiliti ;

considerando che importazioni notevoli di prodotti in regime di dumping provenienti da fonti non coperte da accordi mettono pertanto in pericolo l'equilibrio non solo dei quantitativi interni e del sistema dei prezzi, ma anche dei quantitativi e dei prezzi concordati con la maggior parte dei paesi fornitori ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione ha preso in esame altri fattori che, singolarmente o combinati, possono avere influito negativamente sull'industria comunitaria, quali il volume ed i prezzi di altre importazioni oppure una riduzione della domanda ; che le ripercussioni delle importazioni in dumping sono state considerate separatamente da altri fattori ;

considerando che, dalle risultanze accertate in via provvisoria ed alla luce della già difficile situazione in cui versa l'industria comunitaria, nonché degli sforzi di ristrutturazione avviati attualmente, le importazioni dall'Argentina, dal Brasile, dal Canada e dal Venezuela hanno causato grave pregiudizio ;

(1) GU n. L 372 del 29. 12. 1981, pag. 1.

considerando che, date le precarie condizioni in cui versa l'industria siderurgica comunitaria, è interesse della Comunità imporre dazi antidumping provvisori ;

considerando che l'aliquota di detti dazi dovrebbe corrispondere ai margini di dumping stabiliti provvisoriamente ed essere espressa con un importo in ECU da pagarsi per ogni tonnellata importata nella Comunità ;

considerando che due esportatori canadesi interessati sono stati edotti sui risultati più importanti dell'inchiesta preliminare ; che, dopo aver espresso i loro commenti in merito, Dofasco e Sidbec Dosco hanno assunto degli impegni sulle loro esportazioni del prodotto in oggetto verso la Comunità ;

considerando che l'effetto degli impegni suddetti sarà un aumento dei prezzi d'importazione che elimina il dumping ; che la Commissione ritiene accettabili gli impegni di prezzo ;

considerando che, dopo l'imposizione del dazio provvisorio, occorre fissare una scadenza entro cui le parti interessate possano esprimere il proprio parere e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sugli sbozzi in rotoli per lamiere di ferro e di acciaio [come definiti nella nota 1 k) nel capitolo 73 della tariffa doganale comune] diversi da quelli destinati alla rilaminazione per lamiere dette magnetiche di cui alle sottovoci ex 73.08 A e 73.08 B della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 73.08-03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45 e 49, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela.

2. Il dazio è pari a :

29 ECU/t per i prodotti originari dell'Argentina,

64 ECU/t per i prodotti originari del Brasile,

81 ECU/t per i prodotti originari del Canada,

88 ECU/t per i prodotti originari del Venezuela.

3. Il dazio non è applicabile ai prodotti originari del Canada prodotti ed esportati da Dofasco Inc. Hamilton, Ontario e da Sidbec Dosco Ltd, Montreal, Quebec.

4. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

5. La messa in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 nella Comunità è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

La Commissione accetta gli impegni di prezzo assunto da Dofasco Inc. Hamilton, Ontario e da Sidbec Dosco Ltd, Montreal, Quebec, relativi alla procedura antidumping per il prodotto precisato nell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Fermo restando il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), della raccomandazione n. 3018/79/CECA, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 della raccomandazione n. 3018/79/CECA, essa si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che si adottino misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente